

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1347

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**dal Ministro delle politiche agricole e forestali**

(ALEMANNO)

**e dal Ministro della salute**

(SIRCHIA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(SCAJOLA)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro per le politiche comunitarie**

(BUTTIGLIONE)

**col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**e col Ministro per i rapporti con il Parlamento**

(GIOVANARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2002

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68,  
recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la  
lotta agli incendi boschivi

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	5
Relazione tecnica .....	»	7
Allegato .....	»	12
Disegno di legge .....	»	15
Decreto-legge .....	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge recante disposizioni per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi mira a favorire il rilancio dei settori interessati attraverso l'adozione delle sottospecificate misure urgenti.

*Articolo 1.* Con il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono stati disposti interventi urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Con il successivo decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono stati poi prorogati i termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, già disposti con la predetta legge n. 49 del 2001.

In particolare, si evidenzia che l'urgenza dell'emanazione delle norme sulla BSE contenute nel presente decreto-legge, deriva dall'ulteriore situazione di disagio sociale ed economico che si è creato nel Paese a seguito dell'insorgenza, nello scorso mese di marzo, del primo caso umano della variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob; il caso ha suscitato una vasta eco nell'opinione pubblica e, per l'effetto, ha determinato un ulteriore decremento del consumo di carne bovina.

Pertanto, nell'articolo 1 del presente decreto-legge sono previste le provvidenze dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina per l'anno 2002 (comma 1). A tale riguardo si prevede che, a decorrere dal 31 ottobre 2002, cessa ogni intervento dello Stato

nella materia di cui al comma 1; conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.

Fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, a partire dal 1° gennaio 2002, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 49 del 2001 le seguenti indennità forfetarie onnicomprensive: *a)* 146 euro per tonnellata di prodotto tal quale e 486 euro sul materiale trasformato in farine (rischio specifico ed alto rischio); *b)* 55 euro per ogni tonnellata di materiale tal quale e 183 euro sul materiale trasformato in farine (basso rischio). L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 1 del 2001 è corrisposto fino al 30 giugno 2001 nella misura del 5 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera *b)*.

Inoltre, con il comma 13 si prevede che con il Fondo di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-bis, incrementato di 56,805 milioni di euro, venga assicurato il finanziamento di alcune misure specifiche. Il riparto dell'importo è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Articolo 2.* Come è noto la legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, detta una serie di disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, affidando al Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile la specifica responsabilità del coordinamento statale; il Dipartimento della protezione civile, quale struttura di cui si avvale il Ministro, provvede, in particolare, a garantire e coordinare le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio statale assicurandone, altresì, l'efficacia operativa, anche attraverso il potenziamento e l'ammodernamento della stessa.

In tale quadro istituzionale, in relazione alle complessità oggi raggiunte dall'attività antincendio boschivo, con riferimento ai connotati di emergenza nazionale che il fenomeno degli incendi boschivi riveste, è indispensabile provvedere ad una complessiva implementazione dell'attività di competenza del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare il Corpo forestale dello Stato ha già elaborato una dettagliata programmazione delle attività antincendio boschivo per la campagna 2002 che prevede le seguenti tipologie di intervento:

- adeguamento funzionale delle sale operative provinciali;
- rinnovo del contratto di manutenzione degli elicotteri in servizio presso il centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato;
- realizzazione di nuove basi elicotteristiche;
- acquisto di nuovi mezzi antincendio (autobotti, fuoristrada, dotazioni speciali);
- acquisto di nuovi equipaggiamenti, impianti radio e attrezzature varie;
- istituzione del Servizio antincendio volontario;
- formazione del personale e campagna preventiva di educazione ambientale.

Detta programmazione è stata realizzata sulla base delle linee guida dettate dal Ministro delle politiche agricole e forestali al Corpo forestale dello Stato per la campagna antincendio del 2002, nell'ambito della citata legge quadro sugli incendi boschivi (n. 353 del 2000), che espressamente prevede che tutte le attività antincendio vengano predisposte ed organizzate annualmente in tempo utile e secondo i migliori *standard* di efficacia ed efficienza, tali da rendere effettiva ed immediata la lotta attiva agli incendi boschivi.

Per quanto concerne poi il potenziamento delle attività di prevenzione in materia, si è ritenuto sommamente utile una piena sinergia tra le disponibilità di impiego dei giovani ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, anche con riguardo all'attività di presidio estivo antincendio, con le iniziative di prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

*Articolo 3.* L'articolo detta le occorrenti disposizioni di carattere finanziario per la copertura degli oneri previsti dall'articolo 1.

#### ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

Il decreto-legge, con riferimento alla sua compatibilità con le competenze comunitarie e delle regioni, rispetta gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

#### DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative e la sua impostazione si ispira a quella, ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. *Ambito dell'intervento*

*Articolo 1.* Il provvedimento contiene una serie di disposizioni dirette ad affrontare, attraverso l'intervento dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), il problema dello smaltimento dei materiali specifici a rischio e di quelli ad alto rischio. Tra i destinatari della normativa possono individuarsi pubbliche amministrazioni - in questo caso il ruolo dell'AGEA è preponderante - e soggetti privati, rappresentati da tutte le componenti della filiera produttiva, ossia allevatori, titolari di impianti di macellazione, stabilimenti di materiali ad alto e a basso rischio (secondo la definizione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508), impianti di pretrattamento, di incenerimento e coincenerimento (per quanto riguarda i materiali specifici a rischio).

*Articolo 2.* L'impatto della norma relativa all'attività antincendio boschivo, svolta dal Corpo forestale dello Stato, per l'aumento del numero degli incendi e la vastità da questi assunta, per le gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche, nonché per i rischi connessi alla sicurezza pubblica, ricade su tutti i cittadini ed i loro beni. Il fenomeno, per ampiezza e quantità, assume ogni anno i connotati di emergenza nazionale e la piaga degli incendi boschivi costituisce una priorità per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale italiano.

2. *Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità: opzioni alternative*

*Articolo 1.* L'intervento legislativo è stato predisposto sulla base delle esigenze maggiormente avvertite all'interno del settore interessato. A tal fine sono state raccolte stime, valutazioni e dati statistici riguardanti la produzione e i prezzi praticati nel periodo più recente. Inoltre, è stata organizzata una serie di incontri preliminari con le amministrazioni competenti (politiche agricole, sanità, ambiente, politiche comunitarie, istituti zooprofilattici e regioni), nonché con le associazioni di categoria direttamente interessate alla risoluzione delle diverse problematiche, anche nel più ampio rispetto del principio del cosiddetto «partenariato», che trova piena applicazione in campo comunitario.

È ovvio che l'amministrazione maggiormente coinvolta è l'AGEA, per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità per lo smaltimento dei materiali a specifico e ad alto rischio; in ordine a ciò, la questione più delicata è rappresentata dalla corretta individuazione del soggetto che assicuri la distruzione del materiale, atteso che nella maggior parte dei casi vi sarà una presumibile forma di compartecipazione al processo di smaltimento (da un lato gli impianti di pretrattamento, che trasformano il materiale «fresco» in farine, dall'altra gli inceneritori, che riducono in cenere il prodotto).

Tra i destinatari diretti della norma è ovvio che si collocano, oltre agli impianti che compartecipano alla distruzione del materiale specifico a rischio e di quello ad alto rischio, soprattutto le aziende produttrici di farine animali ottenute da materiale a basso rischio; tra i destinatari indiretti possono invece rientrare, in primo luogo, gli allevatori e i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio delle carni; queste due categorie sono infatti accomunate dalla circostanza che a loro carico si evita, attraverso la corretta applicazione del decreto, il ribaltamento dei costi per lo smaltimento degli scarti.

In secondo luogo, i consumatori, su cui non si riverberano in questo modo gli effetti negativi - e anche inflattivi, se si guarda all'intero sistema macroeconomico - dovuti ad un aumento dei prezzi derivante dalla lievitazione dei costi di produzione.

*Articolo 2.* Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'attività di coordinamento con il Dipartimento della protezione civile e le altre amministrazioni interessate, ha già elaborato una dettagliata programmazione delle attività antincendio boschivo per la campagna 2002, che prevede le seguenti tipologie di intervento:

- adeguamento funzionale delle sale operative provinciali;
- rinnovo del contratto di manutenzione degli elicotteri in servizio presso il Centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato;
- realizzazione di nuove basi elicotteristiche;
- acquisto di nuovi mezzi antincendio (autobotti, fuoristrada, dotazioni speciali);
- acquisto di nuovi equipaggiamenti, impianti radio e attrezzature varie;
- istituzione del Servizio antincendio volontario;
- formazione del personale e campagna preventiva di educazione ambientale.

Detta programmazione è stata realizzata sulla base delle linee guida dettate dal Ministro delle politiche agricole e forestali al Corpo forestale dello Stato per la campagna antincendio del 2002, nell'ambito della legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), che espressamente prevede che tutte le attività antincendio vengano predisposte ed organizzate annualmente in tempo utile e secondo i migliori standard di efficacia ed efficienza, tali da rendere effettiva ed immediata la lotta attiva agli incendi boschivi.

Non si ravvisano opzioni alternative.

## RELAZIONE TECNICA

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede interventi per la distruzione del materiale ad alto rischio e rischio specifico, nonché a basso rischio.

Tenendo conto dei dati forniti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'anno 2001 si evince come il materiale ad alto rischio ed a rischio specifico prodotto nel 2001 sia di 100.000 mila tonnellate di prodotto tal quale e di 20.000 tonnellate di farine.

Per l'anno 2002 i richiamati quantitativi dovrebbero essere ridotti a 10/12, nella considerazione che l'operatività della legge si ferma al mese di ottobre.

Ne consegue pertanto che il prodotto tal quale è stimabile in 83.000 tonnellate, che per 146 euro per tonnellata danno origine ad un onere di 12,1 milioni di euro mentre le farine si riducono a circa 17.000 tonnellate, che per 486 euro per tonnellata, danno origine ad un onere di 8,3 milioni di euro.

Il prodotto a basso rischio ammonta a 370.000 tonnellate di farine, che per i 10 mesi del 2002 si riducono a 308.000 tonnellate circa. Queste ultime considerate l'importo di 183 euro per tonnellata originano un onere di 56,4 milioni di euro.

Il costo complessivo del comma 1 ammonterebbe a 76,8 milioni di euro.

Tuttavia, considerato che l'aumento dei controlli determinerà certamente una riduzione delle macellazioni clandestine e di quelle aziendali, si può stimare che il richiamato importo deve essere aumentato di almeno il 20 per cento, per un totale di 92,2 milioni di euro.

Al comma 4 si autorizzano le regioni ad utilizzare i fondi loro assegnati in attuazione dell'articolo 25 della legge n. 144 del 1999, anche per realizzare strutture destinate alla utilizzazione a fini energetici dei prodotti oggi stoccati dall'AGEA e quelli che deriveranno dall'attuazione del decreto-legge in questione.

In proposito si sottolinea che, in attuazione del decreto legislativo n. 173 del 1998, l'Unione europea ha già approvato uno specifico regime di aiuti, che ha bisogno solo di essere aggiornato alla luce dei nuovi orientamenti comunitari intervenuti a partire dal 1° gennaio dell'anno 2000.

Il comma 6 prevede che a partire dal 1° gennaio del 2002 all'allevatore può essere corrisposta una indennità per coprire gli oneri di mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, nonché una indennità per il riacquisto dei capi abbattuti.

La misura investirà quasi esclusivamente gli allevamenti da latte, infatti i casi di BSE registrati nel 2001 riguardano allevamenti da latte.

Considerato che nel corso del 2001 gli allevamenti coinvolti dalla BSE sono stati poco superiori a 50 si può stimare che lo stesso numero potrà ripetersi nel corso dell'anno 2002. Da quanto detto ne consegue che gli animali che potranno essere abbattuti saranno circa 3.500, per i quali calcolando una indennità di mancato reddito di circa 413 euro per vacca da latte si calcola che il costo del mancato reddito è di 1,45 milioni euro circa.

L'indennità per il riacquisto dei capi abbattuti può essere considerata pari al 20 per cento del valore di una manza iscritta al libro genealogico, stimabile in 1.550 euro circa. Ne consegue che il costo sarebbe pari al numero dei capi abbattuti da ricostituire (3.500), per il 20 per cento di 1.550 euro ovvero  $3.500 \times 310 = 1,085$  milioni di euro.

La misura complessivamente comporterebbe un onere di 2,535 milioni di euro.

Il comma 7 prevede l'allungamento del periodo di corresponsione, ai mesi di aprile, maggio e giugno del 2001, dell'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001.

Infatti, nel corso del richiamato trimestre il mercato delle carni bovine in Italia ha mantenuto lo stato di crisi, rilevabile dall'andamento delle quotazioni di mercato, le quali hanno fatto registrare, per la categoria dei vitelloni e delle vacche, una riduzione percentuale superiore al 20 per cento.

Si stima che il numero dei capi che potrà usufruire dell'intervento sia superiore a 300.000, suddiviso come di seguito riportato:

	<i>N. capi</i>	<i>Milioni di €</i>
1) Bovino da 6 a 12 mesi	€ 38,73/capo x 87.000	= 3,37
2) Bovino da 12 a 18 mesi	€ 77,47/capo x 75.000	= 5,81
3) Bovino da 18 a 24 mesi	€ 116,20/capo x 118.000	= 13,71
4) Bovino da 24 a 30 mesi	€ 142,03/capo x 21.000	= 2,98
	<b>301.000</b>	<b>25,87</b>

Il comma 8 prevede che a decorrere dal 1° novembre 2002 devono essere assicurati i costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 e alle attività previste dal medesimo comma 1.

A tale scopo istituisce il tavolo della filiera zootecnica ed è previsto, inoltre, che la stessa filiera stipuli un apposito accordo interprofessionale che, tra l'altro, dovrà determinare le procedure e i costi per soddisfare lo smaltimento dei materiali di cui si è detto in precedenza.



Al momento non è possibile determinare gli oneri e gli obblighi per ogni singolo componente della filiera, tuttavia questo dovrà essere definito comunque entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento da emanarsi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 10 prevede che i contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale dovuti e non corrisposti per effetto della sospensione dei termini di pagamento fino al 15 dicembre 2002, disposta con decreto-legge n. 1 del 2001, sono versati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in cinquanta rate mensili.

Considerato che i contributi e premi dovuti e non riscossi che sarebbero soggetti alla proposta rateizzazione ammontano, secondo quanto comunicato dall'INPS e dall'INAIL, a 450 milioni di euro e tenuto conto della possibilità, a legislazione vigente, di rateizzazione in trentasei rate mensili, la disposizione determina minori entrate contributive e per premi per i predetti Istituti pari a 150 milioni di euro per il 2002 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Ne deriva un onere dovuto al conseguente approvvigionamento sul mercato finanziario che può essere stimato in 6,20 milioni di euro per il 2002 e 1,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Il comma 11 prevede la corresponsione di una indennità alle persone che contraggono la malattia di Creutzfeldt-Jakob in misura di 40.000 euro.

L'importo complessivo non può essere quantificato.

Il comma 13 prevede che il Fondo di cui all'articolo 7-bis, della legge n. 49 del 2001, sia incrementato di 56,805 milioni di euro; ovvero di quelle risorse finanziarie previste nei vari commi per le quali è possibile solo in parte effettuare una stima ed in particolare al Fondo affluiscono l'importo di 15,4 milioni di euro previsti quale probabile incremento del costo previsto all'articolo 1, rispetto all'anno 2001; 2,535 milioni di euro per i costi delle indennità di mancato reddito e di riacquisto di bestiame per i probabili casi di BSE che si verificheranno nel 2002; 25,87 milioni di euro per il numero di capi di bestiame abbattuti nel periodo aprile, maggio e giugno dell'anno 2001 per i quali probabilmente verrà richiesta l'indennità; il contributo di 40.000 euro destinato alle persone affette da BSE, secondo quanto stabilito al comma 11, nonché le spese per il magazzinaggio, l'IVA, sostenute dall'AGEA per le farine che ancora non sono state distrutte. Il costo in questo caso può essere stimato in 13 milioni di euro di cui 10,63 milioni di euro per spese di magazzinaggio (calcolate in 4.300 lire per 370.000 tonnellate per mese = 19,092 miliardi, nei 12 mesi). A tale importo va aggiunto quello relativo alle spese di uscita calcolate in lire 4.046 per 370.000 tonnellate = 1,497 miliardi. Il totale delle due richiamate voci dà origine ad una spesa di lire 20,591 miliardi = 10,63 milioni di euro.

## RIEPILOGO COSTI - SPESE COMMI DA 1 a 13

(Milioni di euro)

	2002		2003	2004
Comma 1		76,800		
Comma 4		12,919		
Comma 6	1,450			
	1,085	2,535		
Comma 7		25,87		
Comma 10		6,200	1,700	1,700
Comma 13 (spese AGEA)	13,000			
(risorse aggiuntive comma 1)	15,400	28,400		
Totale fondo - articolo 1 (commi 6, 7, 11 e 13)			56,805	
TOTALE . . .		152,724	1,700	1,700

L'articolo 2 riguarda l'attività antincendio boschivo, affidata al Corpo forestale dello Stato, il cui finanziamento viene operato annualmente da provvedimenti di natura straordinaria. Nella legge finanziaria 2002, a questo scopo, la Tabella B ha previsto uno specifico accantonamento (Fondi Ministero delle politiche agricole e forestali) in favore del Corpo forestale dello Stato.

Tale norma mobilita le predette risorse affinché esse siano rese disponibili in tempo utile per far fronte all'emergenza estiva, che quest'anno, tenuto conto della straordinaria siccità in molte aree del Paese, non solo meridionali, si preannuncia ancor più difficile che in passato.

Il comma 2 prevede la destinazione di 20 milioni di euro ad attività di presidio estivo antincendio con l'impiego, a titolo sperimentale, di giovani del servizio civile per supportare le forze istituzionali nelle prossime emergenze estive. Parte di tali fondi sono anche destinati, in relazione alle esigenze che al momento si verificheranno, a interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tenuto conto che allo stato non è possibile prevedere tutte le emergenze che si verificheranno nel periodo estivo e conseguentemente l'attività straordinaria dei vigili del fuoco, si è ritenuto di individuare in 20 milioni di euro un tetto massimo di spesa entro il quale andranno ricompresi detti oneri, nonchè gli oneri per i prestatori di servizio civile impiegati a livello sperimentale per un periodo di tempo limitato alla stagione estiva e per l'eventuale acquisizione di beni e servizi finalizzata alle attività di presidio estivo. A quest'ultimo riguardo, poichè la disposizione si attuerà in via sperimentale, non si è allo stato in grado di pianificare quanti giovani del servizio civile, nell'ambito del contingente fissato con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 25 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2002 aderiranno all'iniziativa in parola e di dettagliare la relativa stima dei costi. La ripartizione delle risorse sopraindicate sarà effettuata una volta definite le convenzioni e gli accordi tra le amministrazioni interessate per la realizzazione delle attività di che trattasi.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

**Testo integrale delle norme espressamente modificate  
o abrogate dal decreto-legge**

**Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1**

**Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina(3)**

...(Omissis)...

*Art. 7-bis. Fondo per l'emergenza BSE.*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione

positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennità è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;

*d)* contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;

*e)* un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: *a)* lire 50 miliardi; *b)* lire 51 miliardi; *c)* lire 1 miliardo; *d)* lire 48 miliardi; *e)* lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità di quest'ultima.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inadatti dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde,

nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.

7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 2 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

...(Omissis)...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002.*

**Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per il settore zootecnico per fronteggiare adeguatamente la situazione di disagio economico e sociale venutasi a creare nel Paese a seguito dell'insorgenza del primo caso umano della variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob che, come effetto, ha determinato un ulteriore decremento del consumo di carne bovina, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare speciali misure per fronteggiare l'emergenza degli incendi boschivi, al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale e tutelare la sicurezza pubblica dei cittadini e dei loro beni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina)*

1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale - regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. Il pagamento delle indennità e dei contributi e le modalità di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». I materiali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti.

4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n.144, per gli scopi di cui al presente comma.

5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

6. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Al secondo periodo della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola: «indennizzo» sono inse-

rite le seguenti: «fino al 30 giugno 2001»; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).

8. E' istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonchè per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati - anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto - i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56,805 milioni di euro.

14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## Articolo 2.

### *(Lotta agli incendi boschivi)*

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

### Articolo 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 4.

#### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – ALEMANNI – SIRCHIA –  
SCAJOLA – TREMONTI – BUTTIGLIONE  
– LA LOGGIA – CASTELLI – GIOVA-  
NARDI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



